



L'unità dipartimentale di ricerca denominata "**Linee evolutive del diritto delle relazioni familiari**" si propone la puntuale opera ricostruttiva del diritto di famiglia per vocazione soggetto a continue modifiche, in quanto legato, più di ogni altro settore disciplinare, ai cambiamenti socioculturali del Paese. Si tratta di un'opera essenziale nell'epoca storica che stiamo vivendo, perché la produzione legislativa e gli interventi del giudice della nomofilachia e delle leggi si rincorrono andando a comporre un *puzzle* di difficile lettura. L'unità di ricerca si pone, dunque, l'obiettivo di assicurare l'attento monitoraggio della disciplina della materia attraverso il costante esame del duplice formante, legislativo e

giurisprudenziale, al fine di coglierne le linee evolutive e "*favorire*", come previsto dall'art. 11, comma 10, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche, "*la diffusione esterna dei risultati scientifici conseguiti*"

Il risultato scientifico che intende perseguire è ambizioso. Si tratta di ricondurre a sistema le numerose novità legislative che hanno interessato la materia negli ultimi lustri ed esaminare la recentissima *Delega al Governo per misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie* contenuta nell'art. 23 della legge 26.11.2021, n. 206. L'obiettivo è in questo caso non farsi trovare impreparati nel momento in cui il legislatore, nel termine previsto dalla legge delega, provvederà ad emanare i provvedimenti attuativi degli interventi nella stessa indicati. In cantiere figurano una messe di novità di grandissima importanza, sulle quali ci si soffermerà qui di seguito. D'altra parte, l'unità di ricerca si propone l'esame e lo studio dei provvedimenti delle Corti superiori, per delinearne gli orientamenti, verificarne la valenza nomofilattica, se del caso assoggettarli a un vaglio critico o coglierne le fughe in avanti.

Ricadute progettuali dell'attività di ricerca.

Come ben potrà desumersi dalla variegata natura delle novità *de iure condito* e *de iure condendo* riguardanti la materia, che saranno qui di seguito (senza nessuna pretesa di completezza) illustrate, la costituenda Unità di ricerca richiede necessariamente un approccio di tipo interdisciplinare, che abbracci non soltanto le competenze del civilista ma anche quelle del processualcivilista, del penalista e dello studioso del diritto internazionale, all'un tempo allargando l'orizzonte di indagine, per avvalersi di competenze non soltanto giuridiche, ma anche di carattere sociologico e psico-pedagogico.

L'attività dell'unità di ricerca all'interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche potrà contare su un retroterra di competenze che è andato consolidandosi nel corso degli ultimi anni.

La costituzione dell'Unità si integra perfettamente all'interno di questo quadro e potrà indubbiamente apportare benefici e supporto alla didattica erogata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, ma anche dagli altri dipartimenti ove sono attivati insegnamenti di diritto di famiglia.

La diffusione dei risultati scientifici perseguiti avverrà attraverso la pubblicazione di contributi scientifici in forma di monografie o articoli su riviste, che, data l'interdisciplinarietà dell'unità di ricerca e della sua attività, potranno essere destinati a riviste dedicate a diverse discipline (a titolo meramente esemplificativo: diritto processuale civile, penale, internazionale), non escludendosi la pubblicazione su riviste di taglio sociologico.

Gli avanzamenti e i risultati della ricerca saranno altresì condivisi attraverso l'organizzazione di Convegni e Seminari, Master, Corsi di formazione per mediatori familiari e Corsi formativi per avvocato specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Partnership

L'Unità di ricerca si propone l'attivazione di accordi, contratti, convenzioni con ordini di categoria e associazioni professionali a mente degli artt. 17 e 18 del Regolamento (previa proposta al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione), nonché la cura della loro esecuzione.

A tal proposito, resta aperta la possibilità di stabilire contatti anche con le strutture pubbliche presenti sul territorio: Consultori comunali, Servizi sociali territoriali e Strutture specialistiche di secondo livello specificamente dedicate ai traumi da abuso e da maltrattamenti come il Centro Specialistico per la cura del trauma interpersonale (Cscti).

Le imminenti riforme legislative, in primo luogo la ormai certa istituzione del Tribunale della Famiglia, indurranno una maggiore domanda di competenze nell'ambito di questa branca del diritto.

A tal proposito deve ricordarsi che con D.M. Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, (G.U. 12.12.2020) è stato integrato e reso definitivo il regolamento già adottato con il D.M. Giustizia 12.8.2015, n. 144 per la specializzazione dell'avvocatura: malgrado la perdurante macchinosità dell'*iter* immaginato per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, il percorso sembra ormai avviato.

Al riguardo, l'unità di ricerca si propone di svolgere la necessaria interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini circondariali per l'organizzazione dei Corsi formativi per l'avvocato specialista, essendo prevista tra le specializzazioni proprio quella in "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni", che figura non come sottovoce del diritto civile, ma come autonoma voce, a rimarcare la natura interdisciplinare della materia.

Del pari, non può non ricordarsi che proprio la legge delega 206/2021 (comma 23, lett. n, o, p), prevede disposizioni atte a implementare il ruolo del mediatore familiare, rendendo anche su questo fronte opportuno avviare percorsi formativi, attivando apposite convenzioni con le strutture territoriali. La lettera p, in proposito, richiede che i mediatori familiari *siano dotati di specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica*.

L'unità di ricerca si propone di svolgere la sua attività seguendo una forte vocazione progettuale orientata a intercettare e valorizzare fondi e finanziamenti nazionali, europei e internazionali: si impegna ad avanzare proposte di progetto e a partecipare a iniziative progettuali riguardanti le materie oggetto della ricerca.

Le linee essenziali della ricerca.

Qui di seguito i riferimenti utili a comprendere ampiezza e portata del perimetro interessato dagli interventi legislativi e giurisprudenziali sul quale si concentrerà l'approfondimento scientifico.

Le modifiche che la legge delega n. 206/2021 promuove hanno carattere processuale ma sono destinate ad incidere sulla disciplina sostanziale dei rapporti familiari.

Tra le novità più importanti la creazione, attesa dall'inizio del nuovo millennio, del Tribunale della famiglia.

La legge delega prevede in quest'ottica l'emanazione di uno o più decreti *recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»*.

La prospettiva paidocentrica degli interventi prospettati è il primo dato che viene in rilievo.

Nel quadro delle disposizioni volte a delineare le modalità di svolgimento del rito unificato spicca la previsione per la quale con gli atti introduttivi le parti dovranno depositare "un **piano genitoriale**" che illustri "gli impegni e le attività quotidiani dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute". In ipotesi di mancata conciliazione sarà il Giudice, nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, a "formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 337-ter del codice civile"; nonché a "prevedere che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-ter del codice di procedura civile".

Al fine di assicurare la conservazione del significativo rapporto con i genitori la legge delega impone di "prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la **concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore**".

Si fa altresì carico al Governo di prevedere: **la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica**, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici di ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; **puntuale disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali** o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, "prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni

rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori”. Prevedere, altresì, che l’intervento dei servizi sia adeguatamente motivato e “dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e che nell’esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e che l’uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere tramite il personale specializzato”. Riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori per assicurare che questo avvenga esclusivamente per soddisfare il superiore interesse del minore.

Un’attenzione particolare si dedica ai tempi del processo.

Si sollecita la previsione di una serie di controlli, ad esempio il capo dell’ufficio giudiziario deve vigilare sul rispetto del termine per la fissazione della prima udienza che non deve essere superiore a novanta giorni, tenendone conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità. L’indicazione dei mezzi di prova si vuole anticipata, dovendo essere contenuta nel ricorso e nella comparsa di costituzione del convenuto. Al giudice spetterà la facoltà alla prima udienza, in mancanza di conciliazione e ove la causa sia matura per la decisione, di invitare le parti alla discussione e pronunciare la sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa soltanto la domanda relativa allo *status*.

Si introduce, sebbene il procedimento sia caratterizzato da una fase cautelare, la possibilità del giudice di emanare provvedimenti di urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima della udienza presidenziale, quando dall’instaurazione del contraddittorio potrebbe derivare loro pregiudizio irreparabile.

Si delega a prevedere la riunione dei procedimenti di separazione e divorzio, assicurando l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti.

Attenzione si dedica anche alla protezione del coniuge vittima di violenza.

In caso sia allegata qualsiasi forma di violenza non sarà effettuato il tentativo di conciliazione e le parti compariranno in orari differenti. Prevedere altresì che i poteri ufficiosi del giudice siano estesi per la tutela delle vittime di violenza.

Importanti novità riguardano l’aspetto della promozione di figure che possano affiancare il giudice per il superamento della conflittualità tra le parti.

La legge delega sollecita di “prevedere la facoltà del giudice, su richiesta di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorda volontà delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”. Nella stessa ottica del superamento del conflitto si vuole prevedere che il giudice relatore possa (con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche) invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; prevedere al riguardo l’istituzione presso ciascun Tribunale di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore; prevedere che i mediatori siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e violenza domestica e che i mediatori abbiano l’obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza.

Si coglie una marcata valorizzazione della *disclosure* e conseguente potenziamento del ruolo del giudice ai fini della definizione bonaria.

Si prevede infatti che il governo stabilisca che entrambe le parti con i loro atti introduttivi debbano produrre oltre alle dichiarazioni dei redditi la documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie relative agli ultimi tre anni disponendo le sanzioni per il mancato o inesatto deposito. Qualora il tentativo di riconciliare le parti non riesca il giudice può formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite (evidentemente i documenti e le allegazioni che le parti hanno il dovere di produrre fin dalla prima udienza). La unicità del rito interessa del pari i procedimenti consensuali, per cui anche in questo caso separazione, divorzio e regolazione dei rapporti tra genitori non coniugati e figli sarebbero disciplinati in modo uniforme. In queste ipotesi, mutuando quanto già accade nei procedimenti di negoziazione assistita ex art. 6 l. 162/2014, si eliminerebbe la comparizione delle parti; la prima udienza potrebbe svolgersi con scambio di note scritte alle quali sarebbero allegati le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare (sulla falsa riga

di quanto previsto dall'attuale legislazione emergenziale che ha consentito di far emergere tutta l'inutilità del tentativo di conciliazione in questo tipo di procedimenti, come anche la presenza delle parti in udienza). Del pari si tratterebbero secondo un unico rito i procedimenti ex artt. 10 e 337 – *quinquies* c.p.c., nonché 9 l. div. e dovrebbe predisporre una autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di famiglia.

La delega prevede inoltre che si proceda: al riordino della disciplina degli artt. 145 e 316 c.c. al fine di assicurare l'adempimento del coniuge al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia anche attraverso la previsione dell'ordine di pagamento rivolto al terzo; al riordino della disciplina di cui all'art. 156 del c.c., 8 l. div., 3 l. 10.12.2019, n. 219 e dell'art. 316-*bis* c.c., introducendo un unico modello processuale a garanzia e tutela dell'adempimento degli obblighi contributivi posti a carico dell'obbligato; al riordino della disciplina dell'art. 709-*ter* con possibilità di adottare anche di ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.

Il Governo a mente della l. 206/21 è delegato ad emanare, entro il termine 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24, riguardanti i criteri direttivi per la istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei processi pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti, saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Seguono dal comma 27 al comma 36 una serie di disposizioni destinate ad applicarsi dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della l.206/21 che è stata pubblicata sulla G.U. del 9 dicembre 2021, dunque nel giugno di quest'anno. Tra le novità più importanti la modifica: dell'art. 403 c.c. in punto di intervento della pubblica autorità a favore dei minori; dell'art. 78 c.p.c. in punto di curatore speciale del minore; dell'art. 709-*ter* con la previsione di un'ulteriore ipotesi di risarcimento del danno per inadempimento, violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice; dell'art. 6 del d.l.132 del 2014 convertito nella l.162 in punto di negoziazione assistita ove si prevede la possibilità di ricorrere al procedimento disciplinato dalla norma anche per le coppie non coniugate ed anche per l'ipotesi di determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

Invero proprio l'intervento sulla disciplina della negoziazione assistita sembra rivelarsi deludente se si pensa ai "suggerimenti" formulati dalla Commissione Luiso costituita con decreto della Ministra Cartabia 12.3.2021 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia per elaborare proposte in materia di processo civile e strumenti ad esso alternativi anche con riferimento alla caotica situazione relativa alle controversie in materia di persone e famiglia.

La Commissione Luiso aveva sollecitato la previsione della trascrivibilità della negoziazione ai sensi dell'art. 2657 c.c. in modo da permettere il trasferimento di beni a fini di composizione definitiva di ogni aspetto patrimoniale della vicenda tra le parti. La costituenda Unità di Ricerca potrà constatare che molte innovazioni importanti, suggerite dalla Commissione Luiso, sono rimaste nella penna del legislatore.

Soltanto a titolo esemplificativo è utile ricordare le più importanti novità giurisprudenziali. Nell'ultimo lustro abbiamo assistito a più di un capovolgimento di fronte per quel che riguarda i presupposti per il riconoscimento dell'**assegno divorzile**, cui è seguito da una parte l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 18287/2018) e dall'altra più di un disegno di legge, l'ultimo dei quali, il d.d.l. Morani ("Modifiche all'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile"), giace in Parlamento.

Il mutamento della natura dell'assegno divorzile ha imposto di rivedere il consolidato orientamento secondo il quale la stabile convivenza intrapresa dall'ex coniuge ne fa perdere il diritto. Risale al 5 novembre 2021 la sentenza n. 32198 con la quale le Sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate nel senso di escludere l'automaticità della perdita del diritto all'assegno.

Del pari oggetto di riflessione, in conseguenza della mutata natura dell'assegno divorzile, può essere il tema della validità degli **accordi in vista del futuro divorzio**, sebbene in senso contrario si sia nuovamente pronunciata Cass. 26.4.2021, n. 11012.

Contrasti giurisprudenziali che preannunciano nuovi interventi delle Sezioni unite si registrano in punto di **obblighi di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti** (Cass., 14.8.2020, n. 17183 e Cass., 29.12.2020, n. 29779).

Interessante è l'apertura della Cassazione (Sezioni unite, 29 luglio 2021, n. 21761) sui **trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio**. Sarà, al riguardo importante monitorare l'applicazione del principio presso le Corti di merito da sempre riluttanti a farsi carico degli incombenti che la trascrizione del verbale di causa richiede. Per vero si tratta del riconoscimento della negozialità nell'area della crisi dei rapporti familiari che può avere utilissimi risvolti sul piano della composizione bonaria delle liti.

Delicatissimo e pur esso oggetto di recentissime pronunce di segno opposto è il tema della **genitorialità omosessuale** sul quale da ultimo si è pronunciata la Cassazione (Sezioni unite, 31 marzo 2021, n. 9006) e la Corte costituzionale con le sentenze 9 marzo 2021, n. 32 e 33. La questione attende un intervento legislativo che non potrà che ripartire dalla riscrittura della l.40/2004.